



# COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

## Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE  
SERVIZIO UFF. TECNICO

\*\*\*\*\*

N.245 del 31-12-2020	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO REVISIONE ALZAFERETRI PRESSO CIVICO CIMITERO- DITTA FEDA SRL
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to VISTO che nel gennaio del 2011 il Comune ha messo in esercizio una macchina alzaferetri di marca FEDA della ditta FEDA srl di Terni, dopo regolare acquisto;

Atteso che è necessario provvedere alla revisione periodica della macchina;

Vista la proposta commerciale presentata dalla ditta FEDA srl di Terni, Via Marco Corrieri 16 a P.I. 01483910558 sotto dettagliata:

--Singolo tagliando con manutenzione light € 1.050,00 oltre iva 22% totale complessivo € 1.281,00;

Ritenuto tale preventivo congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 1.281,00 per il pagamento del servizio sopra indicato al capitolo n. 1416/1 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente, che presenta la necessaria disponibilità;

**Visti** i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2:

*"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*

**Dato atto**, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo stimato inferiore ai 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice

-all'art. 36:

**comma 1** . *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.*

**comma 2** *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

**a)** *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

-all'art.32

**comma 14:** *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*

-all'art.37

**comma 1.** *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

**Visti** i principi di cui all'art.30 comma 1:

*1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.*

**Richiamati** i seguenti articoli del Codice appalti in materia di mercato elettronico:

**Art.3 (definizioni) lett. bbbb)** *«mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;*

**Art.32 co.10** *Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*

*[...]*

**b)** *[...] nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) [...]*

**Art.36**

*6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.*

**6-bis.** *Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.*

**Visto** inoltre che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla legge 208/2015 (legge stabilità 2016) le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;

**Visti** i commi 449 e 450 della Legge 296/2006 e s.m.e.i.:

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, (nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

**Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]**

450. [...]Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..[...]

**Sottolineato** il non obbligo di utilizzo del MePA per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00;

**Evidenziato:**

- che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, salvo alcuni servizi/forniture;
- che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dal dovere di prenderne in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l'eventuale confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta permetta di ottenere proposte economiche e tecnico-qualitative ulteriormente vantaggiose;
- che pertanto, prima di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi occorre verificare se sia stata stipulata una convenzione Consip con oggetto comparabile a quella in corso;
- che qualora si intenda espletare autonoma procedura di affidamento è necessario rispettare i parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;

**Visto** che i prodotti di che trattasi non risulta presente in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore;

**Sottolineato che** il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

Viste le linee guida Anac nr.4 sugli affidamenti sotto-soglia;

**Evidenziato**, per il caso in specie, in relazione del rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente: economicità, efficacia tempestività correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità quanto segue:

- Che i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente motivati dall'avvenuta individuazione di un unico operatore

economico con cui trattare, idoneo a soddisfare le specifiche esigenze;

- Che i criteri di efficacia ed economicità legittimano di procedere alla selezione mediante il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36 del nuovo codice appalti in base al seguente ordine di considerazioni:
  - a) l'importo della fornitura è di modico valore, ampiamente al di sotto dell'importo massimo stabilito dalla vigente normativa (art.36 co.2 lett.a);
  - b) la ditta individuata risulta specializzata nell'effettuazione del servizio di che trattasi;
  - c) in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è stata svolta una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e, che, dalle risultanze della stessa, in virtù delle peculiarità dei beni, dei mezzi necessari, delle necessità dell'amministrazione e considerato il modico importo dell'affidamento, appare conveniente ed opportuno, affidare l'appalto, mediante procedura di affidamento diretto in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 avviando un ordine diretto con la ditta sopra individuata idonea a garantire una fornitura puntuale ed immediata come necessario al momento a questo Ente relativamente alla competenza ed affidabilità;
- Che criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione legittimano l'applicarsi di una procedura di affidamento diretto che consente, d'altro canto, un rapido raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione laddove, invece, altri sistemi, comporterebbero un allungamento dei tempi, un appesantimento delle procedure burocratiche e, conseguentemente, un maggior onere a carico delle stesse amministrazioni.
- **Ritenuto** quindi che i criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione dell'operatore indicato per la fornitura di che trattasi al fine di garantire il normale funzionamento della attività amministrativa;

**Evidenziato**, altresì, che l'opportunità e legittimità di seguire la procedura di "affidamento diretto" di cui al presente atto è ulteriormente rafforzata dalla recente sentenza del [\*\*TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533\*\*](#), dalla quale, sinteticamente, emerge che l'affidamento diretto, naturalmente legittimato dall'importo a base d'asta (entro i 40mila euro) è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell'economicità della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica;

**Precisato che** la ditta affidataria dell'appalto si assumerà la responsabilità e si vincola al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i,

**Ritenuto** di avvalersi delle disposizioni sopra richiamate, per l'affidamento in argomento;

**Dato atto che** la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione;

**Dato atto, inoltre** che:

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**DETERMINA**

Che la parte in premessa sia parte integrante e sostanziale del presente atto a motivazione del medesimo;

**DI DARE ATTO** della necessità di provvedere alla revisione periodica dell'alzaferetri utilizzato per le tumulazioni;

**DI IMPEGNARE** la somma di € 1.281,00 al capitolo 1416/1 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente per revisione periodica alza-feretri di proprietà comunale;

**DI AFFIDARE** ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 alla ditta ditta FEDA srl di Terni, Via Marco Corrieri 16 a P.I. 01483910558, il servizio di revisione e tagliando periodico del mezzo alzaferetri di proprietà comunale, acquistato dalla medesima ditta, per l'importo di € 1.281,00 compresa IVA;

**DI DEMANDARE** la liquidazione a successivo atto;

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

Dott. Ing. Antonella D'Angelo

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;  
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio  
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);  
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

<b>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO REVISIONE ALZAFERET N. 311 a Competenza CIG</b>		
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
<i>Capitolo</i>	<i>1416</i>	<i>Articolo 1</i> SPESE MANUTENZIONE CIMITERO
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO REVISIONE ALZAFERETRI PRESSO CIVICO CIMITERO- DITTA FEDA SRL	
<i>Importo</i>	<i>2020</i>	<b>€ 1.281,00</b>

Lì 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Giglio Massimo

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 25-01-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to Dott.ssa Susy Simonetti